



Oggetto: indizione di una procedura negoziata tramite RdO sul MePa, ai sensi degli artt. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di bevande e snack da installare presso le sedi dell'AIFA, per una durata di 36 mesi, rinnovabile di ulteriori 36 mesi – CIG 973198828F - CUI F97345810580202200019 (Mod 232_01: prot. n. 0037518 del 22/03/2023)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso "Regolamento");

Visto il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2023, con il quale la Dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 196 del 2022;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire *"specifica delego ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali"*;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *"Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea."*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Vista la determinazione del sostituto del Direttore Generale, Dott.ssa Anna Rosa Marra, del 03/02/2023, n. 41, con la quale viene confermato il provvedimento di cui alla determinazione direttoriale n. 619/2020 di delega in favore del dott. Antonino Laganà ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante "Codice dei contratti pubblici" con i relativi allegati ed in particolare l'art. 229 comma 2 in virtù del quale *"Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023"*;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii. applicabile *ratione temporis* a tutte le procedure di gara anteriori al 1° luglio 2023;

Visto in particolare l'art. 164 comma 2 di detto D. Lgs. n. 50/2016, in virtù del quale *"Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento"*;

Visto l'art. 167 comma 1, di detto D. Lgs. n. 50/2016, in virtù del quale *"Il valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione"*

aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi”;

Visto quindi l'art. 35, comma 1 lett. a), presente nella Parte II di detto D. Lgs. n. 50/2016, in virtù del quale *“Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono: a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni”;*

Visto altresì l'art. 36, comma 2, lettera b), presente nella Parte II di detto D. Lgs. n. 50/2016, il quale, a seguito degli interventi legislativi di cui alla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 e alla L. n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, prevede che, per affidamenti di importo pari o superiore a 139.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 35, si proceda mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art 63 D. lgs. n. 50/2016 *“previa valutazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”;*

Viste le Linee Guida di attuazione di detto D. Lgs. n. 50/2016 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per la parte vigente;

Vista la Determina del Direttore Generale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 e aggiornate al D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata *“Responsabile unico del procedimento”* (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del di detto D. Lgs. n. 50/2016, ad esclusione degli appalti in ambito Information and Communication Technology;

Visto l'art. 8 comma 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, poi modificata dall'art. 51, comma 1, lettera f), del D.L. n. 77/2021, in virtù del quale *“1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023:*

a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma

2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 *esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare*;

c) in relazione alle procedure ordinarie, *si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60 comma 3, 61 comma 6, 62 comma 5, 74 commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti*";

Visti, altresì, gli art. 77 e 78 del sopracitato D. Lgs. n. 50/2016 sulla nomina della commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento di contratti di appalto da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Visti l'art. 1 comma 1 lett. c) del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019, nonché l'art. 8 comma 7 lett. a) della L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 52 comma 1 lett. a) punto 1 del D.L. n. 77/2021, in virtù dei quali, fino al 30 giugno 2023, non trova applicazione l'art. 77, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";


Vista, inoltre, la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 47 del 31 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di budget economico 2023 con annesso budget per il triennio 2023-2025;

Vista la delibera n. 2 del 23/01/2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2023-2024 corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo attraverso i documenti programmatici dell'Agenzia e di bilancio;

Vista la Determina AIFA a firma del Direttore Generale n. 40 del 30/01/2023 con la quale è stato adottato il "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2023 – 2024", ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvato ai sensi del medesimo "nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio" e nella quale è stato espressamente previsto l'acquisto in parola col CUI F97345810580202200019;

Preso atto che in data 29/07/2023 scadrà l'attuale contratto di concessione CIG 8513965A2C, stipulato con l'OE IVS Italia S.p.A. per la somministrazione di bevande e snack a mezzo distributori automatici ubicati nelle sedi AIFA;

Visto il Modulo 232_01 "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" trasmesso dall'Area Amministrativa prot. n. 0037518-22/03/2023-AIFA-AIFA-P e assunto al prot. n. 0037520-22/03/2023-AIFA-AIFA-A dall'Ufficio Contabilità e Bilancio, con il quale è stato richiesto di avviare una procedura di gara da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di



bevande e snack da installare presso le sedi dell'AIFA, per la durata di 36 mesi, con possibilità di rinnovo di ulteriori 36 mesi;

Preso atto che, nel sopra citato Modulo, il valore della concessione è stato stimato ai sensi del sopra citato art. 167 del Codice dei contratti pubblici, in circa € 60.000,00 (sessantamila/00) l'anno *"sulla base dell'incasso lordo totale dell'Aggiudicatario uscente, realizzato per il periodo da gennaio a dicembre 2022 e con una proiezione degli incassi per il 2023"*, per un importo complessivo per i 36 mesi di durata contrattuale pari a € 180.000,00;

Considerato che non è necessario acquisire il visto della sezione *"Programmazione e Controllo economico-gestionale"* attestante la copertura finanziaria, poiché i prodotti presenti nei distributori verranno acquistati ad esclusive spese dell'utenza e che nessun importo sarà dovuto da AIFA all'Aggiudicatario per i servizi in argomento;

Visto l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*;

Verificata la presenza sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) dei servizi di cui si necessita all'interno del seguente Bando "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni" nella Categoria "Alimenti, ristorazione e buoni pasto" di cui all'Allegato 1 al Capitolato d'Oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "Ristorazione - Servizio di gestione distributori automatici", Servizio "CPV 42933000-5 Distributori automatici";

Rilevato che sul MePA risultano essere n. 369 Operatori Economici validamente abilitati per il predetto Bando "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni" nella Categoria "Alimenti, ristorazione e buoni pasto" di cui all'Allegato 1 al Capitolato d'Oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "Ristorazione - Servizio di gestione distributori automatici", Servizio "CPV 42933000-5 Distributori automatici";

Viste la Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del predetto D. Lgs. n. 50/2016, recanti "Procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, nonché al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 ed il particolare il paragrafo 3.6 in virtù del quale *"Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica*

laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”;

Ritenuto, pertanto, opportuno avviare una procedura di acquisto tramite RdO sul MePA, ai sensi degli artt. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, aperta a tutti gli operatori economici iscritti al sopra citato Bando MePA “Servizio di gestione distributori automatici”, da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di bevande e snack da installare presso le sedi dell’AIFA, per la durata di 36 (trentasei) mesi, con possibilità di rinnovo di ulteriori 36 mesi - CIG 973198828F - CUI F97345810580202200019;

Visto l’art. 1, comma 4 della L. n. 120/2020, come modificato dalla L. n. 108/2021 in virtù del quale, per le gare indette entro il 30/06/2023, *“la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”;*

Considerato che, avuto riguardo alla tipologia e alla specificità del servizio/fornitura oggetto della procedura in parola, la richiesta agli OE partecipanti della garanzia provvisoria, nell’ammontare dimezzato come previsto dalla legge, è giustificata dall’esigenza di garantire la tempestiva e corretta stipula del contratto scongiurando ritardi che potrebbero causare disagi all’utenza;

Per le su esposte ragioni

DETERMINA

Art.1 (indizione)

1. È indetta una procedura negoziata tramite RdO sul MePA, ai sensi degli artt. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, aperta a tutti gli operatori economici iscritti al sopra citato Bando MePA “Servizio di gestione distributori automatici”, da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di bevande e snack da installare presso le sedi dell’AIFA, per la durata di 36 (trentasei) mesi, con possibilità di rinnovo di ulteriori 36 mesi - CIG 973198828F - CUI F97345810580202200019.

2. Per le ragioni suesposte è prevista la richiesta agli OE partecipanti della garanzia provvisoria nell’ammontare dimezzato come previsto dalla legge pari ad € 1.800,00 (milleottocento/00).

3. L'aggiudicazione verrà effettuata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

4. Ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.L. n. 76/2020 ss.mm.ii.:

- a) è autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- b) non si rende necessario prevedere l'obbligo di sopralluogo in quanto non strettamente indispensabile ai fini della formulazione dell'offerta ed essendo lo stato dei luoghi ben descritto nella documentazione di gara;
- c) sono espressamente autorizzate dal legislatore le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui all'art. 60 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Al termine del Contratto, è autorizzata la facoltà di AIFA di rinnovare il contratto, ai sensi degli artt. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, alle medesime condizioni. Tale facoltà di rinnovo potrà essere esercitata dall'Agenza, previa adozione da parte del Direttore Generale di apposita Determina di autorizzazione, comunicando il rinnovo al fornitore mediante posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 30 giorni.

6. È fatta salva l'applicabilità dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 ove ne sussistano le condizioni.

7. È altresì applicabile la fattispecie di cui all'art. 106 comma 12 e comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto espressamente prevista nei documenti di gara.

Art. 2

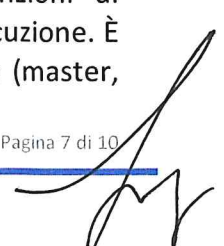
(criteri di individuazione della commissione giudicatrice)

1. La valutazione delle offerte **dal punto di vista tecnico ed economico** sarà effettuata, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, da una Commissione giudicatrice interna all'AIFA, nominata dal Direttore Generale dell'AIFA dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. La Commissione sarà composta da numero tre membri interni alla Stazione Appaltante, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto della gara.

In particolare, i membri, ai fini di consentire la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere dipendente in servizio presso l'Agenza;
- b) avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
- c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;
- d) aver svolto incarichi nel settore oggetto dell'appalto. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica;



- e) aver lavorato in uno dei seguenti settori cui afferisce l'oggetto della gara: Gestione del Personale e/o Amministrativo e/o Legale e/o Direzione Generale e/o Presidenza e/o Logistica e/o Controllo di gestione e/o Qualità delle procedure di Aifa ovvero in ambiti analoghi di altra amministrazione aggiudicatrice o di soggetti privati, purché pertinenti l'oggetto della gara;
 - f) il Presidente deve rivestire la qualifica di Dirigente di II fascia;
 - g) i componenti diversi dal Presidente devono rivestire almeno la qualifica di Funzionario ovvero Dirigente sanitario.
3. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i componenti devono dichiarare ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6, del Codice dei Contratti Pubblici.

Per quanto concerne la nomina delle commissioni giudicatrici di tutte le procedure di gara indette dall'AIFA, la verifica delle autodichiarazioni presentate dai commissari in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari avverrà a campione, applicandosi l'art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 in virtù del quale *"Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari"*, nonché ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 in virtù del quale *"Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47."*

4. È prevista la nomina di numero tre membri supplenti i quali devono possedere i medesimi requisiti.
5. I membri, ivi compreso il Presidente, sia effettivi che supplenti, saranno individuati a seguito di valutazione dei curricula sulla base delle competenze possedute e delle esperienze maturate.
6. Vengono individuati la piattaforma MePA, la Posta Elettronica Certificata, la posta elettronica e l'apposito sistema di videoconferenza in uso presso AIFA, quali mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari di lavorare di regola a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni.
7. La durata dei lavori della commissione giudicatrice prevista per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è stimata in massimo 4 mesi salvo diverse esigenze dell'AIFA eventualmente intervenute. Detti lavori saranno articolati in almeno due sedute pubbliche ed almeno una riservata per la valutazione delle offerte tecniche e comunque in un numero di sedute adeguato all'adempimento dei compiti assegnati alla Commissione che varierà a seconda del numero di offerte pervenute e della complessità delle stesse.

Art. 3
(compiti del RUP)



Pagina 8 di 10

1. **L'esame della correttezza della documentazione amministrativa**, prodotta dagli offerenti in sede di gara, avverrà a cura dell'Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio sotto il coordinamento e controllo del RUP, come sopra nominato, tenuto ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e ad adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate da detto Ufficio.
2. Al RUP è demandato, ove necessario, l'espletamento della **procedura di soccorso istruttorio** di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
3. Dell'esito delle attività sopra descritte verrà data, a cura del RUP, debita e tempestiva comunicazione alla Commissione Giudicatrice.

Art. 4 (autorizzazione di spesa)

1. Il valore complessivo della concessione è stimato sensi dell'art. 167 del Codice dei contratti pubblici in € 360.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, e precisamente € 180.000,00 per il primo triennio e ulteriori € 180.000,00 per l'eventuale rinnovo di 36 (trentasei) mesi del contratto di cui al precedente art. 1 comma 5.

I prodotti presenti nei distributori verranno acquistati ad esclusive spese dell'utenza, nessun importo, infatti, sarà dovuto da AIFA all'Aggiudicatario per i servizi in argomento

2. AIFA mette a disposizione dell'Aggiudicatario gli spazi per il posizionamento dei distributori all'interno delle proprie sedi e si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento dei distributori automatici.

A fronte di ciò, l'Aggiudicatario dovrà rimborsare ad AIFA i costi dell'elettricità utilizzata, come quantificati previa lettura di apposito contatore.

In aggiunta l'Aggiudicatario verserà ad AIFA, per ciascun distributore installato, un importo forfettario annuo non soggetto ad IVA quale canone di concessione che tiene conto del costo stimato dell'acqua utilizzata nonché dell'utilizzo degli spazi messi a disposizione da AIFA. L'importo stimato a tale titolo è pari ad almeno € 50,00 a distributore l'anno, da rialzare in sede di gara.

3. L'indizione della procedura di gara comporta l'obbligo per AIFA di versamento del contributo in favore dell'ANAC, come disposto dalla stessa Autorità con ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 16 marzo 2023, pari a € 250,00 (duecentoventicinque/00).

Art. 5 (pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.

2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Dirigente dell'Area Amministrativa

Antonino Laganà


Pubblicato sul profilo del committente in data 12/04/2023.